

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 420

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAULINI, CAPRARA, LAJOLO, PAGLIARANI, BENOCCI, CARUSO,  
FLAMIGNI, GUERRINI RODOLFO, JACAZZI, LAVAGNOLI, LUBERTI,  
VIANELLO**

*Presentata il 26 settembre 1968*

**Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'immediato dopoguerra il ruolo organico del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco era costituito da 6.294 unità tra sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Poiché tale forza organica era assolutamente insufficiente per assicurare una adeguata organizzazione del servizio antincendi in relazione alle accresciute necessità imposte dagli impegnativi compiti derivanti dalla ripresa dello sviluppo industriale ed edilizio del Paese, l'Amministrazione antincendi, nell'anno 1946 propose l'aumento dell'organico da 6.294 a 10.000 unità, ritenendo tale aumento « come minimo indispensabile per assicurare una adeguata efficienza del servizio ».

L'aumento proposto incontrò l'opposizione del Ministero del tesoro per « motivi di carattere finanziario » che, solo in parte, il Parlamento riuscì a superare con la determinazione in 8.000 unità complessive degli organici medesimi, come recepito dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, la quale prevede anche l'assegnazione al Corpo antincendi di 2.000 unità di volontari ausiliari reclutati

annualmente tra i giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obblighi di leva.

Tale soluzione, pervenuta a distanza di 15 anni nel corso dei quali, a seguito dello sviluppo della società nazionale, le esigenze di servizio erano venute ad accrescersi notevolmente, si dimostrò assolutamente inadeguata giacché, è incontestabile che i militari di leva, pur addestrati nelle manovre di istituto, non possono, nel giro di pochi mesi, prendere la necessaria esperienza per operare sui sinistri con sicurezza ed efficacia.

Ne consegue che agli accresciuti compiti imposti dal servizio, il Corpo ha dovuto finora provvedere mediante l'utilizzazione dell'esigua forza professionale a disposizione.

In questi ultimi anni, la carenza degli organici è andata sempre più accentuandosi di fronte al costante aumento del numero dei vari servizi « normali » affidati al Corpo dei vigili del fuoco.

Con l'attuale forza organica, oltre alle esigenze dei 92 comandi dei capoluoghi di provincia, il Corpo antincendi provvede anche a quelle di oltre 800 distaccamenti istituiti

in cittadine, alcune delle quali, per popolazione e sviluppo industriale, hanno importanza maggiore degli stessi capoluoghi.

Molti di questi distaccamenti non hanno potuto entrare in funzione per l'impossibilità di potervi assegnare il personale necessario!

Alla necessità inderogabile di garantire al Paese il minimo indispensabile servizio di soccorso e di vigilanza, l'Amministrazione antincendi ha potuto faticosamente fare fronte, finora, attraverso il duro sacrificio degli uomini a disposizione i quali vengono sottoposti a turni di servizio veramente disumani.

Basti pensare che attualmente « il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », così come prescrive l'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, « deve considerarsi in servizio continuo, anche se non è di turno ». In via normale, il servizio viene espletato in turni di 24 ore continuative, alternati con turni di 24 ore di riposo « condizionale ».

Durante tali ore di « riposo », il personale deve tenersi sempre reperibile, a disposizione dei comandi per ogni eventuale esigenza di servizio, oltre che per i servizi di prevenzione.

La gravità di tale situazione è tanto più evidente se si considera che durante il cosiddetto turno di « 24 ore di riposo », che dovrebbe essere goduto dopo le 24 ore di ininterrotto servizio, il personale deve obbligatoriamente prestare la sua opera per garantire tutti i servizi straordinari previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, per conto di terzi o privati, obbligatori o richiesti.

Ne consegue che per fronteggiare tale esigenza il riposo del vigile si riduce a pochissime ore del giorno o della notte e spesso viene addirittura a mancare completamente.

Poiché, come è stato sopra detto, durante le ore di riposo i vigili devono tenersi « sempre reperibili », si ha la più chiara dimostrazione della insostenibile condizione in cui si trovano questi lavoratori, la cui superprestazione si ripercuote conseguentemente in modo negativo sulla efficienza fisica e sul rendimento, con il sensibilissimo danno che ne deriva allorché questi vengono chiamati ad affrontare compiti di soccorso normali ed eccezionali.

A tutto ciò deve aggiungersi il fatto che, a causa della suaccennata insufficienza della forza organica, l'Amministrazione è spesso costretta a trattenere in servizio il personale del turno di riposo ogni qualvolta si verifica una chiamata di soccorso. Per la stessa ragio-

ne, è abituale il fatto che i vigili non riescono quasi mai a godere totalmente del normale congedo annuale.

La situazione che abbiamo brevemente esposto, diventa addirittura drammatica allorché il Corpo si trova di fronte alla necessità di affrontare eccezionali eventi calamitosi che, spesso purtroppo, si abbattono sul nostro Paese.

A questo proposito, riteniamo interessante sottoporre alla vostra attenzione una dichiarazione del Direttore generale dei servizi antincendi, prefetto Migliore, rilasciata in occasione della catastrofe abbattutasi in alcune zone della Sicilia.

« Le difficoltà — dichiara il prefetto Migliore — sono state anche in questa occasione rappresentate, in primo luogo, dalla scarsità degli uomini e della carenza di mezzi. Consideriamo soltanto il Corpo dei vigili del fuoco che, per la sua specifica preparazione e per il suo particolare addestramento, è chiamato ad operare sin dalle prime ore nel caso di calamità naturali. Su un organico di ottomila uomini (considerando che il servizio deve essere assicurato 24 ore su 24) è possibile contare su un massimo di 3500 uomini: è sufficiente un sinistro di neppure vaste proporzioni, come quello che ha colpito la Sicilia, per mettere in seria difficoltà l'intera organizzazione costringendola ad uno sforzo insostenibile ».

Onde fronteggiare tali eventi, che mettono in chiara luce le notevoli lacune dell'organico del Corpo antincendi, non è raro il caso che le sedi di servizio vengano lasciate sguarnite persino dei normali servizi di primo intervento.

Il 23 marzo 1967 il Ministro dell'interno presentò alla Camera un disegno di legge contenente « Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile ». Tale provvedimento prevedeva anche l'aumento della dotazione organica dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, di 3.000 unità.

A parte il fatto che l'aumento proposto non sarebbe stato sufficiente nemmeno per garantire il « normale » servizio d'istituto, il disegno di legge non ha potuto completare il proprio iter, sia in relazione alle opposizioni che si determinarono in ordine al provvedimento stesso per la parte concernente l'istituzione della « protezione civile », sia per decadenza seguita alla chiusura della IV legislatura.

Poiché, a nostro avviso, il potenziamento degli organici del Corpo dei vigili del fuoco

rivesse carattere di estrema urgenza per i motivi sopra esposti e non può, quindi, essere condizionato alla istituzione della « protezione civile ». abbiamo ritenuto opportuno presentare la presente proposta di legge la quale mira, con l'articolo 1, a realizzare una prima soluzione al problema degli organici del personale permanente del Corpo antincendi, elevando l'attuale forza organica dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti da 8.000 posti a 16.000 posti ripartiti tra le varie qualifiche, fino a quando non sarà data attuazione alla legge-delega n. 249 del 18 marzo 1968.

Con l'articolo 2 della nostra proposta, si vuole risolvere il problema dell'orario di lavoro dei vigili del fuoco.

Su tale argomento, riteniamo necessario ricordare che già nel corso della passata legislatura il problema era stato oggetto di alcune iniziative le quali, purtroppo, non hanno potuto concretarsi in provvedimenti di legge.

Infatti, nel luglio 1965, in occasione della discussione di una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Vestri con la quale vennero rivalutati i compensi spettanti ai vigili del fuoco per i servizi di prevenzione del turno libero, la richiesta di riduzione dell'orario di lavoro per detto personale non fu accolta in quanto la materia avrebbe dovuto essere risolta « in sede amministrativa ».

Successivamente, il 18 maggio 1967, la I Commissione affari costituzionali della Camera, chiamata a far conoscere alla Commissione di merito il suo parere sul disegno di legge n. 3946 contenente « Nuove norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità », accolse un emendamento proposto dal deputato Cavallari sull'orario di lavoro dei vigili del fuoco, emendamento che, « vertendo materia di pubblico impiego », in sede di parere assumeva carattere vincolante.

Infine, la II Commissione interni, alla quale era stato restituito il predetto disegno di legge n. 3946 per la discussione abbinata alla proposta di legge Maulini e altri n. 3598 relativa all'ampliamento degli organici e all'orario di lavoro dei vigili del fuoco, ritenne di accantonare l'emendamento Cavallari e la proposta anzidetta, giustificando la sua decisione con quanto si legge nella relazione presentata alla Presidenza della Camera l'11 ottobre 1967, la quale afferma quanto segue:

« Sarebbe stata intenzione della Commissione interni, anche su suggerimento della I Commissione, di procedere, in occasione del presente disegno di legge, alla regolamenta-

zione di alcuni aspetti di natura economico-sindacale concernenti il benemerito Corpo dei vigili del fuoco (primo, fra tutti, quello dell'orario di lavoro che non può ulteriormente essere mantenuto allo stato attuale) ma considerazioni di varia natura (soprattutto quella di non confondere in una sola legge materie sostanzialmente distinte, nonché l'impossibilità di reperire immediatamente i notevoli mezzi finanziari necessari) hanno consigliato di affrontare il problema ed hanno fatto sì che la Commissione, a maggioranza, accantonasse parte della proposta Maulini e l'emendamento Nucci-Cavallari proposto dalla Commissione affari costituzionali, onde dare al Paese, al più presto, una legge così attesa come quella in esame. A tal fine la Commissione ha deliberato di proporre all'Assemblea di stralciare dalla proposta Maulini gli articoli concernenti l'orario di lavoro, ai fini di un separato esame ».

« I relatori, sicuri interpreti del pensiero dei propri colleghi, ritengono di dover esprimere un vivissimo voto affinché, prima del termine della presente legislatura, anche tali problemi, di così rilevante natura, abbiano ad essere affrontati e, sia pur gradualmente, risolti. Infatti non si darebbe vita ad un buon sistema di protezione civile ove si sottovalutasse il fattore « uomo » che, come in tutte le vicende, è fondamentale per ogni buon esito ».

Anche in considerazione di quanto sopra, l'articolo 2 della presente proposta stabilisce la riduzione graduale dell'orario di lavoro dei vigili del fuoco sulla base delle 40 ore settimanali.

Poiché possono verificarsi sinistri di particolare entità, per fronteggiare i quali il personale in turno di servizio potrebbe risultare insufficiente all'esigenza e dato che occorre soddisfare i servizi straordinari di prevenzione, la norma prevede che durante le ore di riposo il personale deve poter essere comandato.

Gli obiettivi che persegue l'articolo in discorso sono assolutamente inconciliabili con gli articoli 34, 38, 42 del regio decreto 699/1942 di cui, pertanto, si rende necessaria la soppressione. Ugualmente inconciliabile con il nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale stabilisce il carattere civile del servizio e del personale, è l'articolo 48 del citato decreto 699/1942 del quale pure, si rende necessaria la soppressione.

L'articolo 3 estende ai vigili del fuoco la misura dei compensi per lavoro straordinario

vigente per lo stesso titolo a favore degli altri dipendenti civili dello Stato, dato che le misure attualmente in vigore per i vigili, fissate nell'anno 1955, sono del tutto ingiustificate dal punto di vista della differenziazione che si è venuta a determinare a danno dei vigili stessi rispetto ai pubblici dipendenti.

Con il medesimo articolo 3 si propone la soppressione dell'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e si estende ai vigili del fuoco il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato.

Affinché il previsto incremento dei ruoli organici produca effetti rapidi anche allo scopo di mantenere proporzionalità numerica fra i vari gradi rispetto all'attuale situazione, si rende opportuna una norma che consenta di coprire i nuovi posti di organico relativi ai gradi superiori all'iniziale. A tale fine soccorre l'articolo 4 della proposta, concependo la riduzione delle anzianità previste per la promozione a detti gradi. Tengasi presente che in circostanze analoghe di ampliamento di ruoli organici presso altre Amministrazioni, le rispettive disposizioni di legge hanno tutte adottato lo stesso criterio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La tabella A annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

La tabella di cui al comma precedente rimarrà in vigore fino a che non saranno emanate le norme di attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, relative al riordinamento delle carriere e degli organici.

### ART. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1968, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il personale volontario chiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, hanno diritto, ogni dieci giorni, ad un turno di riposo supplementare della durata di 24 ore continuative.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1969, il personale di cui al comma precedente ha diritto, ogni mese, a quattro turni di riposo supplementare della durata di 24 ore continuative ciascuno.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 l'orario di lavoro del personale di cui ai commi precedenti è stabilito in 40 ore settimanali.

Durante le ore di riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il personale volontario di cui al primo comma, potranno essere chiamati in servizio straordinario nei

far fronte ad eccezionali esigenze di soccorso per le quali non sia sufficiente il personale in turno ordinario di servizio, nonché per prestare i servizi straordinari di prevenzione di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, nel limite massimo obbligatorio di trenta ore mensili.

Gli articoli 34, 38, 42 e 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, sono soppressi.

#### ART. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il servizio prestato in eccedenza alle 40 ore settimanali è considerato a tutti gli effetti lavoro straordinario. Per la determinazione dei relativi compensi si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Agli effetti del trattamento economico di missione e di trasferimento, al personale di cui all'articolo precedente si applicano le norme sul trattamento dei dipendenti civili dello Stato di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

L'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è soppresso.

#### ART. 4.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno, per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1970 per l'avanzamento al grado superiore, di una riduzione pari alla metà di periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della promozione.

Il periodo minimo di permanenza nel grado, per le promozioni per anzianità, non potrà comunque essere inferiore a due anni.

#### ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge calcolato in 3 miliardi si provvede mediante riduzione del corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA A

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI,  
VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI  
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI  
DEL FUOCO:

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . n.	120
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . »	240
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . »	400
Brigadieri e vice brigadieri . . »	3.600
Vigili scelti . . . . . »	2.720
Vigili ed allievi vigili . . . . »	8.920
	<hr/>
Totale . . . n.	16.000
	<hr/> <hr/>